

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER LA STAGIONE TERMICA 2015/2016

PREMESSO CHE

- l’art. 31 comma 3 della legge n.10/1991, in combinato disposto con l’art. 9 del D.Lgs. 192/05, prescrive alle Autorità competenti di effettuare i controlli necessari sugli impianti termici, onde verificare, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti, l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione e l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli stessi, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica;
- la Regione Lombardia con deliberazione n. X/3965 del 31.07.2015, oltre ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ha confermato le Province, per il restante territorio, quali autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici;
- le predette Autorità competenti per effettuare tali controlli, si avvalgono di soggetti esperti denominati *“Ispettori di impianti termici”* in possesso dei requisiti di qualificazione ed indipendenza;
- la specifica competenza tecnica per espletare l’attività di controllo si ritiene garantita dal possesso di attestazione di idoneità tecnica all’effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciata, a seguito dell’avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione, ai sensi della Legge n°10/91, D.P.R. 412/93 e s.m.i. da ENEA o dalla Provincia di Mantova/F.O.R.M.A. o da altro ente locale (Provincia, Comune) della Regione Lombardia ovvero rilasciata da altro Ente locale di altra Regione (diversa dalla Regione Lombardia), a patto che la normativa regionale in base alla quale è stata conseguita l’abilitazione sia conforme a quella della Regione Lombardia;
- la Provincia di Mantova, al fine di garantire il servizio di ispezione degli impianti termici ad uso civile, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 10/91, del D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 192/05, del D.Lgs. 311/06, della DGR X/1118 del 20.12.2013 e della DGR X/3965 del 31.07.2015, con determinazione dirigenziale n. 1538 del 28.12.2012 ha istituito l’Elenco provinciale degli ispettori di impianti termici quale Elenco sempre aperto suscettibile, in qualsiasi momento, di nuove iscrizioni;

- ogni anno, prima di procedere all'affidamento del servizio ispettivo degli impianti termici, si procede all'aggiornamento dell'Elenco degli Ispettori, con apposito avviso pubblico, e alla redazione di graduatorie per l'affidamento del servizio ispettivo;
- ai fini dell'affidamento del servizio il territorio provinciale è stato suddiviso in n. 9 zone di ispezione riconoscendo agli ispettori, già in sede di presentazione della richiesta di iscrizione, la possibilità di scegliere le zone di ispezione sino ad un numero massimo di n. 3 zone;
- anche per la stagione termica corrente 2016 con determinazione n. 816 del 20/10/2016 del Dirigente dell'Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione è stata approvata, in esito all'avviso pubblico, specifica graduatoria di merito, degli iscritti all'Elenco, cui affidare il servizio di ispezione degli impianti termici;
- i soggetti affidatari del servizio di ispezione svolgeranno le attività di cui al successivo art. 1 relativamente al territorio mantovano per conto esclusivamente della Provincia di Mantova e, solo subordinatamente a parere favorevole della stessa, potranno esercitare anche per altri Enti all'interno e al di fuori dei confini provinciali (Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e/o altre Province);

RICHIAMATE

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 55 del 27/03/2008 con la quale sono state approvate le tariffe di cui al successivo art. 4 del presente contratto;
- l'informativa di Giunta Provinciale n. 57 del 19.12.2012 con la quale è stata regolamentata la procedura per l'affidamento delle attività di ispezione sugli impianti termici;
- la determinazione dirigenziale n. 1538 del 28.12.2012 con la quale è stato istituito l'Elenco provinciale degli operatori cui affidare il servizio di ispezione degli impianti termici;
- la determinazione dirigenziale n. 1026 del 11.12.2015 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico con i relativi allegati per l'aggiornamento dell'Elenco Provinciale degli operatori cui affidare il servizio il servizio ispettivo degli impianti termici e redazione graduatoria per l'affidamento del servizio per l'anno termico 2015/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 816 del 20/10/2016 con la quale è stata approvata la graduatoria degli iscritti all'Elenco, articolata per ciascuna delle 9 zone in cui risulta suddiviso il territorio provinciale;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno ____ (_____) del mese di novembre in Mantova, nella sede della Provincia di Mantova - Via Principe Amedeo, 30

TRA

L'ing. RENZO BONATTI, nato a OMISSIS e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nella espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell'Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione della PROVINCIA DI MANTOVA, in forza dell'art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel proseguimento del presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia" (Codice Fiscale: 80001070202);

e

il Sig. Guarneri Marcello Carlo nato OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS, in qualità di libero professionista, abilitato da ENEA in data OMISSIS allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 31 della legge n.10/1991 e 11 del DPR n.412/1993 e s.m.i. con attestato n.OMISSIS, domiciliato in OMISSIS, P.IVA 01371690882;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E COMPITI DELL’ISPETTORE

L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione del servizio di ispezione degli impianti termici per la campagna 2016 e quindi a partire dalla data di sottoscrizione sino al 15.02.2017.

L'ispettore è tenuto ad effettuare le ispezioni, sino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito all'art. 4, sugli impianti termici ad uso civile indicati nel programma d'intervento allegato al presente contratto, mediante l'utilizzo di adeguati ed idonei sistemi automatici di misura.

Prima dell'avvio delle operazioni di ispezione l'ispettore deve presentare alla Provincia gli attestati di taratura della strumentazione adoperata, la quale deve essere revisionata obbligatoriamente almeno ogni anno a cura dello stesso ispettore.

Nello specifico il servizio di ispezione consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- verifica dell'attendibilità dei dati relativi ai soggetti individuati nell'elenco assegnato delle ispezioni da eseguire (anagrafica, indirizzi, civici, ecc.) e successivo invio delle proposte di modifica alla Provincia che provvederà senza ritardo alla loro validazione, mediante comunicazione telematica;
- pianificazione e programmazione degli appuntamenti prima della spedizione degli avvisi di ispezione;
- stampa e imbustamento dei preavvisi di ispezione;

- inoltro di richiesta alla Provincia perché provveda alla spedizione degli avvisi di verifica ai responsabili d'impianto con almeno 3 settimane di anticipo rispetto al primo appuntamento programmato (l'ispettore si farà carico della stampa e della spedizione degli avvisi);
- modifica della programmazione delle uscite e fissazione di nuova data di ispezione in caso di impedimento comunicato da parte dell'utente nel giorno fissato per il controllo;
- valutazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dall'utente atte a dimostrare l'esclusione del proprio impianto dai controlli e conseguente aggiornamento dei dati di impianto sul catasto unico;
- annullamento dell'ispezione (conseguente alla presenza di impianti non soggetti ad ispezione) previa acquisizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'avviso ed accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del responsabile dell'impianto; la motivazione dell'annullamento deve essere registrata anche sul CURIT, selezionandola dal menù disponibile;
- effettuazione della visita nel giorno e nell'orario concordati, con una tolleranza massima di 90 minuti;
- verifica della presenza e corretta compilazione del libretto di impianto e della documentazione a corredo dell'impianto secondo quanto prescritto al comma 7 del punto 9 della DGR 3965/15;
- verifica della presenza della targa d'impianto e dei rapporti di controllo tecnico previsti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. In caso di mancato inserimento nel CURIT dell'allegato relativo alla manutenzione, l'utente non è ritenuto responsabile di alcuna trasgressione. In tal caso, trattandosi di responsabilità imputabile al manutentore, l'ispettore è tenuto senza ritardo a dare comunicazione del mancato invio alla Provincia, anticipando via fax o mail il rapporto di ispezione, in modo che gli uffici provinciali possano procedere con i provvedimenti conseguenti. Nel campo "osservazioni" del rapporto di ispezione deve essere riportato: *"Dalla documentazione presa in visione non risulta essere stata trasmessa la dichiarazione di avvenuta manutenzione"*. Diversamente nel caso in cui emergesse dal rapporto di controllo che l'utente abbia rifiutato il pagamento del costo della dichiarazione, sarà imputata all'utente la relativa sanzione;
- svolgimento delle prove di combustione e misurazione del rendimento di combustione mediante l'utilizzo di un analizzatore conforme alla norma UNI 10389;
- misurazione del tiraggio della canna fumaria mediante l'utilizzo di un deprimometro conforme alla norma UNI 10845 avente precisione non maggiore di 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal;
- misurazione della temperatura ambiente su richiesta dell'utenza;

- controllo dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico, ai sensi dell'art.11 del DPR n.412/1993 come modificato dal DPR n.551/1999, del D.lgs. 192/2005 e s.m.i.;
- prestazione gratuita di informazioni agli utenti, che ne facciano richiesta, circa le prescrizioni di cui alla legge n.10/1991 e DPR n.412/1993 come modificato dal DPR n.551/1999, del D.lgs. 192/2005 e s.m.i., ovvero sulle procedure di autocertificazione e controllo;
- completa, corretta e leggibile compilazione del Rapporto di Ispezione sul quale viene registrato il risultato della verifica. Una copia del rapporto di ispezione dovrà essere rilasciata al responsabile dell'impianto (proprietario, locatario, amministratore, terzo responsabile dell'impianto) mentre l'originale dovrà essere trasmesso alla Provincia;
- divieto di inserimento nel Rapporto di ispezione di consigli o raccomandazioni formulati sulla base dell'esito dell'ispezione e divieto di promozione di eventuali ulteriori servizi;
- bonifica, sul catasto degli impianti termici, degli impianti che, a seguito di verifica, sono risultati doppi, inserimento di tutti i dati mancanti e correzione dei dati anagrafici (codice fiscale, indirizzo, telefono, ecc);
- prestazione gratuita di informazioni, agli utenti che ne facciano richiesta, circa le modalità di presentazione delle controdeduzioni alle sanzioni che saranno elevate, nonché sulla documentazione da presentare per l'accoglimento dei ricorsi;
- comunicazione al Comune, con PEC o FAX o consegna a mano ed alla Provincia, con PEC o FAX, circa il rinvenimento di impianti potenzialmente pericolosi entro 24 ore da detto rinvenimento, previo inserimento nel Curit del rapporto di ispezione;
- comunicazione scritta con allegata copia dei rapporti ispettivi, agli enti competenti (Comune) in caso di ispezioni su impianti non rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza ma non qualificabili come impianti pericolosi o potenzialmente pericolosi;
- segnalazione alla Provincia, tramite fax o PEC, dei casi di contestazione dell'ispezione, ovvero di rifiuto opposto alla richiesta di fissare un appuntamento, di assenza dell'utente all'appuntamento o di rifiuto opposto all'ispettore nel giorno fissato per la visita ispettiva. In caso di reiterato rifiuto dell'utente, l'ispettore provvede a darne comunicazione alla Provincia la quale, a sua volta, chiederà l'intervento della Polizia Provinciale/Locale per consentire l'accesso all'impianto da ispezionare. Un agente, previo avviso a mezzo raccomandata AR al titolare dell'impianto, accompagnerà l'ispettore durante la visita ispettiva. Qualora nonostante l'intervento della Polizia Provinciale/Locale permanga il diniego, l'ispettore provvede a richiedere all'impresa di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura all'impianto, fino ad ispezione avvenuta;
- registrazione di eventuali non conformità riguardanti le norme in materia di sicurezza nel verbale cartaceo con il corrispondente codice ed inserimento delle stesse anche nel CURIT

sotto la voce "Anomalie" riportata nella parte finale del verbale, utilizzando i tasti per la scelta "menù a tendina";

- supporto al Servizio Energia, Parchi e Natura VIA – VAS nelle procedure di diffida alla messa a norma degli impianti pericolosi o potenzialmente pericolosi ed alla notifica delle sanzioni mediante caricamento dati su portale, files o software specifici di proprietà dell'Ente;
- mantenimento della totale riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'attività di ispezione, astenendosi in particolare dal comunicarle a terzi se non nei casi espressamente previsti e indicati dalla Provincia.
- caricamento sul CURIT dei rapporti di ispezione relativi ad impianti da sanzionare e trasmissione agli uffici dell'elenco dettagliato di detti impianti entro e non oltre 15 giorni dalla data di ispezione, onde permettere agli uffici preposti di procedere nel rispetto delle norme alla notifica delle sanzioni.

ART. 2 - COMPITI DELLA PROVINCIA

La Provincia di Mantova, onde consentire l'esecuzione del servizio ispettivo, si impegna nei confronti dell'ispettore a:

- consegnare l'elenco degli utenti presso i quali dovranno essere effettuate le verifiche;
- predisporre e consegnare la modulistica necessaria all'attività ispettiva: avvisi di ispezione, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rapporti di Ispezione, schemi di rendicontazione, ecc;
- consegnare il tesserino di riconoscimento che dovrà essere esibito al responsabile dell'impianto in occasione delle operazioni di controllo e dovrà essere restituito alla Provincia alla scadenza del contratto.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio di ispezione si riferisce all'annata termica 2016 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto sino al 15.02.2017, senza possibilità di proroga e rinnovo.

ART. 4 - COMPENSI

L'importo massimo riconoscibile a fronte delle prestazioni derivanti dal presente contratto risulta pari a € 22.000,00, comprensivo di I.V.A. E' tuttavia previsto che, qualora il numero di iscritti inseriti in graduatoria non fosse sufficiente a garantire il numero di ispezioni previsto per la campagna di controllo 2016, si proceda ad integrare, per la parte residua, il servizio affidato nel rispetto della graduatoria, per un massimo di ulteriori € 18.000,00.

La scelta degli impianti da sottoporre ad ispezione è stata effettuata in considerazione delle esigenze della Provincia, della potenza degli impianti da controllare, dando priorità agli impianti più datati o per i quali sussiste una situazione di particolare criticità.

I corrispettivi (comprensivi di contributi previdenziali, assistenziali, IVA 22% e di qualunque altro onere non esplicitamente menzionato), sono calcolati per categorie di impianti in considerazione della potenza, dei tempi effettivi di lavoro e degli oneri propri delle operazioni di controllo. I corrispettivi tengono altresì conto delle spese a carico dell'ispettore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese telefoniche, di trasferimento ecc...

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 55 del 27/03/2008 sono stati individuati i seguenti compensi per ispezione come di seguito suddivisi per fasce di potenza:

COMPENSI ADOTTATI CON D.G. n.55/2008

Tipologia impianto	Importo prestazione (euro)	
Impianti inf. 35 kW	56,00	+ Iva e cassa se dovute
Impianti tra 35 e 50 kW	72,00	+ Iva e cassa se dovute
Impianti tra 50,1 e 116,3 kW	96,00	+ Iva e cassa se dovute
Impianti tra 116,4 e 350 kW	112,00	+ Iva e cassa se dovute
Impianti sup. 350 kW	136,00	+ Iva e cassa se dovute
Mancata verifica	22,40	+ Iva e cassa se dovute
Generatore supplementare di qualsiasi potenza	56,00	+ Iva e cassa se dovute
Verifica documentale	24,00	+ Iva e cassa se dovute

Nei casi in cui non possa aver luogo la verifica alla data indicata, l'ispettore provvederà a verbalizzare la circostanza nel rapporto di ispezione, precisando le motivazioni ed astenendosi dall'effettuare controlli sull'impianto. In tal caso verrà corrisposto un compenso, pari a Euro 22,40 (+ Iva e cassa se dovute) – per qualunque potenza – procedendo a fissare una seconda data per l'esecuzione della verifica, per la quale si applicherà il relativo onere. Stessa procedura e stesso compenso verranno applicati per l'ipotesi di verifica non effettuata per cause imputabili all'utente (es.: assenza all'appuntamento prefissato).

ART. 5 - PAGAMENTI

I compensi di cui all'art. 4 verranno corrisposti per ogni controllo effettuato in conformità alla normativa vigente, alle prescrizioni di cui al presente contratto e a fronte della regolare presentazione delle copie dei rapporti di ispezione, corretti e completi, del corretto inserimento/aggiornamento/bonifica dei dati contenuti nel catasto unico impianti termici (CURIT) e di un dettagliato resoconto delle verifiche effettuate, al quale saranno allegati gli scontrini delle prove di combustione quando effettuate.

La liquidazione dei corrispettivi e del compenso relativo alle attività di accertamento documentale di cui al precedente articolo 4 verrà effettuato dalla Provincia all'ispettore con cadenza almeno trimestrale, e comunque successivamente alla presentazione di fattura (o nota/richiesta di liquidazione) con indicato il riferimento ai rapporti di ispezione presentati. Nella fattura dovrà essere riportato il numero di verifiche effettuate ed il relativo importo.

La Provincia non corrisponderà alcun compenso nei seguenti casi:

- ispezioni su impianti eventualmente inclusi negli elenchi da non sottoporre a controllo, forniti dall'Ufficio;
- ispezioni per cui non sia stata effettuata corretta informatizzazione tramite l'applicativo C.U.R.I.T.;
- ispezioni i cui rapporti di ispezione riportino dati inesatti o incompleti;
- consegna della documentazione (rapporti di ispezione in originale, fatture ecc...) con modalità diverse da quelle impartite dal competente Ufficio Provinciale.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo (**CIG ZF91BBF27F**).

A tal fine l'affidatario è tenuto a comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'affidatario è tenuto a comunicare alla Provincia gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART. 7 – RESOCONTI

L'ispettore fornirà con cadenza mensile alla Provincia un resoconto sull'attività di controllo degli impianti termici, con indicazioni di sintesi (numero di controlli effettuati, indici statistici dei valori rilevati, ecc.) e di dettaglio (esiti dei controlli sugli impianti, elenchi, ecc.) oltre ai dati riassuntivi degli oneri applicati; il tutto informatizzato e conforme al fac-simile di data-base che sarà predisposto dalla Provincia stessa.

La Provincia si riserva in ogni momento, con le modalità che riterrà più opportune, il controllo sulle modalità di attuazione del servizio prestato dagli ispettori e il controllo dei corrispettivi applicati.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

La Provincia affida il servizio all'ispettore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente contratto.

Data la natura del servizio di ispezione, è fatto divieto di effettuare ogni forma di subaffidamento pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Ogni ispettore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto prodotto nel corso dei controlli o per cause riconducibili agli stessi, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al completo risarcimento dei relativi danni prodotti.

A tal fine l'ispettore si impegna a stipulare una polizza assicurativa con un Istituto di Assicurazione per danni a terzi con almeno i seguenti massimali:

- per sinistro Euro 1.500.000,00=
- per persona danneggiata Euro 1.500.000,00=
- per danni a cose Euro 1.500.000,00=

E' fatto obbligo all'ispettore presentare alla Provincia copia della polizza assicurativa prima di iniziare le verifiche presso gli utenti.

L'ispettore esonera conseguentemente la Provincia da ogni responsabilità civile ed amministrativa per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di controllo, qualunque ne sia la natura o la causa, rimanendo inteso che, come sono a carico dell'ispettore ogni provvedimento e cura per evitare i danni, così avvenendo questi, sarà pure unicamente a carico dell'ispettore il loro completo risarcimento.

L'ispettore è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati, sia essa imputabile allo stesso che al cattivo funzionamento delle apparecchiature e delle strumentazioni adoperate.

Il presente contratto si risolve automaticamente in caso di ritardo nella trasmissione della polizza assicurativa o qualora l'ispettore procedesse ad un controllo con la polizza scaduta.

ART. 9 – PENALITA'

In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti o di mancata osservanza del programma d'intervento assegnato, la Provincia provvede al pagamento dei controlli effettuati fino a quel momento, riservandosi la facoltà di revocare il presente contratto e/o di procedere all'assegnazione ad altri ispettori delle restanti verifiche ad esso assegnate.

In caso di mancata trasmissione del rapporto di ispezione non verrà corrisposto il compenso dovuto.

Nel caso in cui un ispettore effettui assenze ingiustificate o più di 10 ritardi (oltre ai 90 minuti consentiti) verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per gli impianti di cui trattasi; in questi casi l'ispettore deve avvisare la Provincia a mezzo di messaggio telematico indicando le opportune motivazioni.

In caso di errata compilazione non motivata di un rapporto di ispezione verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per l'ispezione stessa.

In caso di incompleta compilazione non motivata di un rapporto di ispezione sarà applicata una penale variabile, a partire da € 10,00, all'intero compenso.

In caso di ritardo della comunicazione (da rendersi entro 24 ore) relativa a impianti potenzialmente pericolosi, per i quali si diffida dall'utilizzo, sarà applicata una penale pari a € 25,00.

In caso di ritardo nella consegna, sia telematica che cartacea, dei rapporti di ispezione sarà applicata una penale pari a € 1,00 per ogni rapporto di ispezione consegnato in ritardo.

In caso di ritardo nella trasmissione telematica dell'elenco degli impianti da sanzionare e del caricamento sul Curit dei Rapporti di ispezione di detti impianti sarà applicata una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo eccedente i 15 gg.

In caso di incompleta compilazione dei report degli appuntamenti per i quali non si è proceduto con l'ispezione, sarà applicata una penale pari al 5% del compenso dovuto per l'attività svolta nell'arco di tempo a cui si riferisce il report stesso.

La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza; in caso di recidiva, le penali saranno raddoppiate.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, avverso la quale l'ispettore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici (15) giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite Raccomandata A/R o PEC.

Le eventuali giustificazioni dell'ispettore saranno valutate dalla Provincia, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto delle stesse entro trenta (30) giorni.

Le suddette penali verranno inoltre applicate all'ispettore anche in caso di accertato comportamento scorretto nei confronti degli utenti o per indisciplina durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

L'ispettore è tenuto a comportarsi in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia tra la Provincia e i cittadini, garantendo le migliori qualità del servizio.

La Provincia, qualora rilevi un comportamento non conforme a quanto prescritto, trasmetterà all'ispettore la contestazione e quest'ultimo provvederà ad adeguare la fattura tenendo conto delle penali. Le fatture non adeguate non saranno pagate.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o all'efficacia del presente contratto sono deferite alla competenza del Foro di Mantova.

ART. 11 - NORME FINALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Legge sulla Privacy), si informa che i dati contenuti nel presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme di legge in vigore.

Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico dell'ispettore.

Si dà atto che la scrittura stessa è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. n.131/1986.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti; si compone di n. 10 facciate intere e n. 6 righe della 11 facciata fin qui oltre le firme.

L'ispettore si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 62 del 16.04.2013).

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserva alcuna.

Mantova, ...novembre.2016

Il Dirigente dell'Area Ambiente
Sistemi Informativi e Innovazione
(Ing. Renzo Bonatti)

L'Ispettore

L'ispettore dichiara di ricevere copia del "Codice di comportamento" ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. n. 62 del 16.04.2013.
